

REGOLAMENTO (CEE) N. 655/89 DEL CONSIGLIO

del 13 marzo 1989

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni oli di fegato di pesci e per l'anilina (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'approvvigionamento della Comunità di oli di fegato di pesci e di anilina dipende attualmente dalle importazioni provenienti da paesi terzi; che è interesse della Comunità sospendere parzialmente o totalmente i dazi della tariffa doganale comune applicabili per i prodotti in questione, nei limiti di contingenti tariffari comunitari di volumi appropriati; che per non compromettere le prospettive di sviluppo di detta produzione nella Comunità ed assicurare allo stesso tempo un approvvigionamento soddisfacente delle industrie utilizzatrici, è opportuno aprire questi contingenti tariffari a dazi nulli, per il periodo fino al 30 giugno 1989 in un caso e fino al 31 dicembre 1989 nell'altro, secondo la sensibilità dei diversi prodotti sul mercato comunitario;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità ai detti contingenti nonché l'applicazione senza interruzione dell'aliquota di dazio prevista per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento

dei contingenti; che, nel caso presente, è opportuno non prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, senza pregiudizio del prelievo sui volumi contingentali dei quantitativi che corrispondono al loro fabbisogno, alle condizioni e secondo una procedura da determinare; che questa modalità di gestione necessita una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali e informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi ed il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote prelevate da detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I dazi doganali applicabili all'importazione dei prodotti seguenti sono sospesi ai livelli, durante i periodi e nei limiti di contingenti tariffari comunitari, indicati a lato di ciascuno di essi:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingente (in %)
09.2793	ex 1504 10 10	Oli di fegato di pesci, greggi, avente tenore di vitamina A inferiore o uguale a 2.500 unità internazionali per grammo e destinati alla fabbricazione di medicinali ⁽¹⁾	Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento fino al 31 dicembre 1989	2 000	0
09.2795	ex 2921 41 00	Anilina	Dalla data d'entrata in vigore del presente regolamento fino al 30 giugno 1989	4 250	0

⁽¹⁾ Il controllo dell'utilizzazione per questa destinazione particolare avviene attraverso l'applicazione delle disposizioni comunitarie in materia.